



Bologna, 08/06/2016

OGGETTO 2762

*Alla c.a. di Simonetta Saliera
Presidente dell'Assemblea Legislativa
dell'Emilia-Romagna*

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

I sottoscritti Consiglieri regionali Manuela RONTINI e Mirco BAGNARI

PREMESSO CHE

- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. Al tempo stesso demanda alle Regioni e agli Enti subordinati ruoli e funzioni in merito alla prevenzione ed al risanamento. In particolare, alle Regioni spetta, tra l'altro, di stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
- con la Legge regionale 9 maggio 2001, n. 15 recante "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" la Regione Emilia-Romagna recepisce la sopracitata norma e demanda ai Comuni il compito di provvedere alla classificazione acustica del proprio territorio per zone omogenee e, in caso di necessità, ad adottare il Piano di risanamento acustico. Stabilisce poi che le autorizzazioni per

 **Regione Emilia-Romagna**
Assemblea legislativa | Gruppo assembleare

lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, siano rilasciate dai Comuni anche in deroga ai limiti fissati all'art. 2 della Legge n. 447 del 1995, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale;

- con deliberazione n. 45 del 21 gennaio 2002 la Giunta regionale ha adottato i *"Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15"*. Vengono così definite le manifestazioni interessate dalla presente disposizione (i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito) e la procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione;

EVIDENZIATO CHE

- la procedura di cui sopra prevede, tra l'altro, che la domanda di autorizzazione sia corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale sia nel caso in cui la manifestazione sia in grado di rispettare i limiti di rumore previsti dalle allegare tabelle, sia qualora sia necessario chiedere l'autorizzazione in deroga;

CONSIDERATO CHE

- la relazione scritta redatta da un tecnico competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Provincia ai sensi dell'art. 124 della L.R. n. 3 del 1999 ed iscritto nell'elenco nominativo dei tecnici competenti riconosciuti da ciascuna Provincia che è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione) comporta un notevole aggravio economico per gli organizzatori di piccole sagre o manifestazioni che prevedono l'utilizzo di sorgenti sonore così come per i gestori dei locali che, con le loro attività di intrattenimento, contribuiscono a mantenere vivi e frequentati i centri storici di numerose località della nostra regione;

VALUTATO CHE

- la Regione Emilia-Romagna ha positivamente operato nell'applicare la normativa sull'inquinamento acustico al fine di limitare gli impatti negativi che questa fonte, lungamente ignorata dal legislatore, può provocare sulla salute e nel rispetto del diritto al riposo delle persone;

- ciononostante, in un'ottica di semplificazione delle procedure autorizzative, di sostenibilità economica delle iniziative di animazione e rivitalizzazione dei centri abitati, anche per contrastare i fenomeni conseguenti all'abbandono dei centri storici soprattutto nelle ore serali, è necessario sostenere chi organizza eventi e manifestazioni (ed in molti casi sono le stesse Amministrazioni pubbliche a farsi promotori di queste iniziative, che talvolta poi supportano anche finanziariamente);

TUTTO CIÒ PREMESSO INTERROGANO LA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER SAPERE

se non ritenga opportuno adoperarsi per rendere più snella ed economica la procedura autorizzativa per chi organizza le iniziative e manifestazioni pubbliche individuando, tra l'altro, forme particolarmente semplificate ed agevolate per quelle allestite dalle organizzazioni senza fini di lucro, dagli Enti locali o per beneficenza.


Manuela Rontini


Mirco Bagnari



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Gruppo assembleare

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5812 – 527.5215

email partitodemocratico@regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/partito-democratico